



Prot. n. ---/2022

Roma, 7 giugno 2022

Al Capo dell'Ufficio di Gabinetto
Ministero della salute
dott.ssa Tiziana Coccoluto

e, p.c. al Direttore generale delle professioni
sanitarie e risorse umane del Ssn
Ministero della salute
dott.ssa Rossana Ugenti

Oggetto: termini di differimento della vaccinazione obbligatoria anti SARS-CoV-2 per i professionisti sanitari mai vaccinati che abbiano contratto l'infezione da SARS-CoV-2 - Ordinanze cautelari TAR Lombardia, Milano.

Gentile dott.ssa Coccoluto,

con tre Ordinanze cautelari gemelle il TAR Lombardia, Milano¹, ha recentemente ritenuto che per i professionisti sanitari mai vaccinati che abbiano contratto l'infezione da SARS-CoV-2 sia applicabile il termine semestrale di differimento della vaccinazione obbligatoria individuato nella [circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021](#) in luogo di quello trimestrale di cui alla [circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021](#).

Tale interpretazione, seguita anche dal TAR Lombardia, Brescia², confligge con quanto [Codesto Ufficio di Gabinetto ha indicato alle scriventi Federazioni nazionali delle professioni sanitarie, Ordine nazionale dei Biologi e Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi in data 29 marzo 2022](#), allorquando tale termine di differimento è stato fissato in 90 giorni.

Secondo il GA la necessaria applicazione del termine semestrale dipenderebbe, tra l'altro, dalla mancata indicazione delle "ragioni per cui non è applicabile la successiva circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021", giacché tale nota del 29 marzo 2022 "si limita a rinviare alla circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021".

Sebbene tale interpretazione non appaia pienamente condivisibile sotto molteplici aspetti, la gestione dell'altissimo novero di diffide e ricorsi pervenuti "a cascata" su tutto il territorio nazionale ha di fatto bloccato le procedure di verifica demandate agli Ordini delle professioni sanitarie e reso la posizione dettata da Codesto Ufficio di Gabinetto difficilmente sostenibile sotto il profilo giuridico ed economico.

¹ Cfr. Ordinanze TAR Lombardia, Milano, nn.: 607/2022, Reg. ric. 736/2022; 608/2022 Reg. ric. n. 00771/2022; 609/2022 Reg. ric. n. 00776/2022.

² Cfr. ordinanza TAR Brescia n. 359/2022, Reg. ric. 337/2022.

Ciò posto ed anche al fine di evitare un'intollerabile applicazione eterogenea dei termini di differimento della vaccinazione obbligatoria, si chiede a Codesto Ufficio di Gabinetto un intervento chiarificatore tempestivo sotto forma di circolare ex artt. 4, comma 1, DL 44/2021 e ss.mm.ii. e 8 DL 24/2022.

La questione presenta carattere di assoluta urgenza.

Un'erronea applicazione delle circolari ministeriali, infatti, sarebbe foriera di quel rischio per la salute pubblica che la normativa in materia di obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 è propriamente tesa a contrastare.

Non solo: considerate le conseguenze che la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale determina per il sostentamento dei soggetti obbligati - non sanzionati ma risultati temporaneamente privi di un requisito per l'esercizio della professione - si ritiene che l'intervento richiesto non possa in alcun modo tardare.

Nel concludere ringraziando per la cortese attenzione, si rimane disponibili per un confronto a stretto giro su quanto sin qui evidenziato.

Cordiali saluti.

**Il Presidente
CNOP**

David Lazzari



**La Presidente
FNCF**

Nausicaa Orlandi



**Il Presidente
FNOMCeO**

Filippo Anelli




**La Presidente
FNOPI**

Barbara Mangiacavalli



**La Presidente
FNOPO**

Silvia Vaccari



**La Presidente
FNO TSRM e PSTRP**

Teresa Calandra



**Il Presidente
FNOVI**

Gaetano Penocchio



**Il Presidente
FOFI**

Andrea Mandelli



**Il Presidente
ONB**

Vincenzo D'Anna

